



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)
Andrea DI RENZO	Referendario

nella Camera di consiglio del 1° dicembre 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di **Poggiofiorito (CH)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, di approvazione delle linee guida e del questionario, *“cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019”*;

vista la deliberazione dell'11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma delle attività di controllo per l'anno 2021;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12, successivamente modificata con decreti del 31 marzo 2021, n. 2, del 26 luglio 2021, n. 5 e del 22 novembre 2021 n. 6;

vista l'ordinanza del 29 novembre 2021, n. 50/2021, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario Giovanni GUIDA;

FATTO

1. Il Comune di Poggiofiorito (CH) - 850 abitanti - ha approvato il rendiconto 2019 in ritardo rispetto ai termini di legge (delibera di consiglio n. 16 del 31 luglio 2020), che sono stati anche prorogati al 30 giugno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19.

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario sul rendiconto 2019, acquisito mediante il sistema applicativo Con.Te in data 24 febbraio 2021, prot. n. 1558 e la relazione dell'Organo di revisione.

L'Organo di revisione, nel questionario, ha certificato di aver rilevato gravi irregolarità quali la mancata redazione degli inventari e il mancato ripiano del disavanzo 2018, considerazioni

espresse anche in sede di relazione sullo schema di rendiconto.

Il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

DIRITTO

1. Giova ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, nonché la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a tali strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. In via preliminare si ricorda che questa Sezione ha analizzato i rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 con deliberazione n. 61/2021/PRSE del 22 marzo 2021 e pertanto in data successiva all'approvazione del rendiconto 2019 da parte del Comune.

3. Ciò premesso, si riportano, di seguito, i principali dati di sintesi rilevati sulla gestione finanziaria dell'Ente nell'esercizio 2019.

4. Il Comune chiude l'annualità in esame con un risultato di amministrazione positivo pari a euro 171.317,64, in aumento dell'11,28 per cento rispetto all'esercizio precedente (euro 153.952,10).

	Esercizio 2019
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	0,00
Riscossioni	2.368.247,70
Pagamenti	2.321.875,17
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	46.372,53
Residui attivi	777.123,45
Residui passivi	642.730,02
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	9.448,32
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	171.317,64
PARTE ACCANTONATA	209.287,77
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	<i>116.512,19</i>
<i>Fondo anticipazioni liquidità</i>	<i>92.097,58</i>
<i>Altri accantonamenti</i>	<i>678,00</i>
PARTE VINCOLATA	0,00
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	0,00
PARTE DISPONIBILE	-37.970,13

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Al netto delle somme accantonate, l'Ente consegue un saldo finale ("*Parte disponibile*"), negativo pari a euro - 37.970,13, in lieve peggioramento rispetto all'esercizio precedente (-34.029,61). Con delibera n. 21 del 27 agosto 2020 il Consiglio comunale ha approvato il ripiano della quota di disavanzo di amministrazione risultante dalla gestione dell'esercizio 2019 (euro 37.970,13), finanziato, per euro 17.000,00, mediante fondi di bilancio già iscritti nel bilancio di previsione 2020/2022 e per euro 20.970,13, con quota parte delle economie di spesa derivanti dall'operazione di rinegoziazione dei mutui approvata con delibera di Giunta comunale n. 20 del 22 maggio 2020. Dai dati relativi all'esercizio 2020, presenti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, il disavanzo risulta interamente applicato al bilancio 2020 e la parte disponibile del risultato di amministrazione risulta essere pari ad euro 14.431,08.

Relativamente alla composizione del risultato di amministrazione, non si rilevano somme vincolate e destinate agli investimenti ed il Comune ha accantonato:

- euro 116.512,19 a "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" (FCDE);
- euro 92.097,58 a "*Fondo anticipazioni liquidità*";
- euro 678,00 a "*Altri accantonamenti*", relativi all'indennità di fine mandato del Sindaco (cfr. relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2020).

Non risultano accantonate somme al "*Fondo contenzioso*", sebbene nel questionario sugli oneri da contenzioso 2019 (trasmesso il 7 aprile 2021 prot. 13367) il Comune dichiarò di aver provveduto alla ricognizione del contenzioso esistente al 1° gennaio 2015 e di aver svolto, negli esercizi successivi, un costante monitoraggio.

Il FCDE è stato calcolato utilizzando il metodo ordinario e l'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto, ha dichiarato che l'Ente non si è avvalso della facoltà di riduzione della quota di accantonamento come previsto dal comma 1015 dell'art. 1 della legge 30

dicembre 2018 n. 145. Il FCDE dell'esercizio 2019, come sopra riportato, ammonta a euro 116.512,19, con un aumento del 29 per cento rispetto al dato del 2018 (euro 90.310,52).

Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*", ha accantonato a FCDE (euro 114.253,39) una somma pari al 45,71 per cento dei residui mantenuti (euro 249.925,67 di cui euro 145.148,58 relativi alla competenza ed euro 104.777,09 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico è stata presa in considerazione la Tipologia 101 "*Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa*", l'unica che presenta residui;
- con riferimento al Titolo 2 "*Trasferimenti correnti*" su un totale di residui mantenuti pari a euro 36.374,04, non ha effettuato alcun accantonamento;
- con riferimento al Titolo 3 "*Entrate extratributarie*", ha accantonato a FCDE (euro 2.258,80) una somma pari al 2,89 per cento dei residui mantenuti (euro 78.214,57 di cui euro 44.980,92 relativi alla competenza ed euro 33.233,65 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico è stata presa in considerazione la Tipologia 100 "*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*", mentre non è stata sterilizzata in alcun modo la Tipologia 500 "*Rimborsi e altre entrate correnti*" che presenta residui pari a euro 54.308,22 di cui euro 22.777,50 relativi alla competenza ed euro 31.530,72 relativi ad esercizi precedenti;
- con riferimento al Titolo 4 *Entrate in conto capitale* su un totale di residui mantenuti pari a euro 389.663,29, non ha effettuato alcun accantonamento a FCDE.

Il FCDE accantonato nel 2019 è generato esclusivamente dai residui di parte corrente e rappresenta il 14,99 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre (il 35,51 per cento se si considerano i soli residui del Titolo 1 e del Titolo 3).

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, che il fondo abbia un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Si sottolinea, inoltre, che, sulla base del principio di cui al paragrafo 3.3 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 se l'Ente non considera di dubbia e difficile esazione alcune entrate e, dunque, non provvede al relativo accantonamento, è necessario darne adeguata illustrazione

nella nota integrativa al bilancio di previsione al fine di motivare la scelta e di garantirne la rispondenza alle regole di prudenza contabile. Il rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio dell'ente deriva, infatti, dall'iscrizione fra i residui attivi di importi consistenti che contribuiscono alla realizzazione dell'avanzo di amministrazione disponibile, senza un adeguato accantonamento prudenziale connesso all'eventualità di mancato incasso integrale dei crediti iscritti.

Si raccomanda, pertanto, all'Ente di verificare periodicamente le singole tipologie di entrata non considerate nel calcolo, adottando opportune azioni in merito al loro recupero.

Questa Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

5. In merito alla verifica degli equilibri, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che: *"in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non solo in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Il decreto ministeriale 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

Per quanto sopra precisato, la verifica degli equilibri di cui al citato decreto che, per l'esercizio 2019 è effettuata a titolo conoscitivo, è rappresentata nella tabella che segue.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
RISULTATO DI COMPETENZA W1 (O1+Z1)	-11.305,04	7.519,68	-3.785,36
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	26.879,67	0,00	26.879,67
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI BILANCIO W2 (O2+Z2)	-38.184,71	7.519,68	-30.665,03
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO COMPLESSIVO W3 (O3+Z3)	-38.184,71	7.519,68	-30.665,03

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Dai dati esposti, si evince che l'Ente presenta un risultato di competenza dell'esercizio negativo (W1 euro - 3.785,36), in particolare, il saldo è pari per la parte corrente a euro - 11.305,04 e per la parte capitale a euro 7.519,68.

L'Ente, pertanto, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 non può considerarsi in equilibrio.

Il prospetto sopra riportato evidenzia anche l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

Tale equilibrio, espressione della somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente (O2 euro -38.184,71) e la variazione degli ulteriori accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto, che in questo caso sono pari a zero, è negativo per euro 38.184,71.

Al riguardo, la Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento del dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81, elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

Considerando anche i risultati della gestione di parte capitale (Z2 e Z3 entrambi pari a euro 7.519,68) si determinano i seguenti saldi finali: W2 Equilibrio di bilancio euro -30.665,03; W3 Equilibrio complessivo euro -30.665,03.

La Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non

negativo, come realizzato dall'Ente, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, si deve tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

6. Con riferimento alla gestione della liquidità, il Comune, a fine esercizio 2019, presenta un fondo cassa pari a euro 46.372,53. L'Organo di revisione nel questionario attesta che il fondo cassa al 31 dicembre 2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle scritture contabili e che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata. Quest'ultima, secondo quanto dichiarato dall'Ente, è pari ad euro zero.

La quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente rilevante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate di cui si è già ottenuto il correlato incasso. Si raccomanda, pertanto, all'Ente un costante monitoraggio delle entrate e delle spese vincolate, al fine di evitare l'insorgere di squilibri tali da creare sofferenza in termini di liquidità.

Il Comune non ha fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui ai commi 849 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, ma, come negli esercizi precedenti, ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'articolo 222 del Tuel, interamente restituita al termine dell'esercizio (dati SIOPE esercizio 2020 ricorso all'anticipazione di tesoreria per euro 721.052,09, interamente restituita).

La Sezione, pur prendendo atto, da un lato, delle dimensioni dell'Ente e delle difficoltà oggettive nella gestione dell'attività amministrativa, dall'altro di una prima inversione di tendenza verificatasi nell'esercizio 2021 (dati SIOPE fino al mese di ottobre 2021 l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria) invita il Comune a continuare nell'implementazione di misure volte al riallineamento tra flussi in entrata e flussi in uscita, agendo in chiave prospettica o per incrementare *aliunde* il flusso in entrata o razionalizzando la spesa corrente.

7. A chiusura dell'esercizio 2019, dopo le operazioni di riaccertamento ordinario (art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011), il Comune, relativamente alla gestione dei residui, mostra i seguenti risultati:

- totale dei residui attivi pari ad euro 777.123,45 in aumento dell'86,25 per cento rispetto all'esercizio precedente (euro 417.251,01) e totale dei residui passivi pari ad euro 642.730,02, in aumento rispetto all'esercizio precedente (euro 201.586,79) con una prevalenza degli attivi sui passivi;

- residui attivi prodotti dalla competenza 2019, pari ad euro 541.093,36 - con una quota di formazione del 19,82 per cento (incidenza dei residui 2019 sugli accertamenti di competenza 2019) - residui passivi prodotti dalla competenza 2019, pari ad euro 616.355,02 - con una quota di formazione del 22,26 per cento (incidenza dei residui 2019 sugli impegni di competenza 2019);
- residui attivi degli esercizi precedenti al 2019 pari ad euro 236.030,09 - con una quota di smaltimento del 42,89 per cento - residui passivi degli esercizi precedenti al 2019 pari ad euro 26.375,00 - con una quota di smaltimento dell'83,74 per cento.

Il 50,14 per cento dei residui attivi è rappresentato dal Titolo 4 *Entrate in conto capitale* (euro 389.663,29 di cui 70.400,00 relativi ad esercizi precedenti ed euro 319.263,29 relativi alla competenza) ed il 32,16 per cento dal Titolo 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa* (euro 249.925,67 di cui 104.777,09 relativi ad esercizi precedenti ed euro 145.148,58 relativi alla competenza 2019). L'incidenza del Titolo 3 *Entrate extratributarie* sul totale dei residui è del 10,06 per cento (euro 78.214,57, di cui 33.233,65 relativi ad esercizi precedenti ed euro 44.980,92 relativi alla competenza 2019).

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

La tabella che segue evidenzia, per l'esercizio 2019, la capacità di riscossione dei residui relativi alle entrate del Titolo 1 e Titolo 3.

2019	Titolo 1	Titolo 3
RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018	192.174,59	109.920,80
RISCOSSIONI C/RESIDUI	85.509,06	76.687,15
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	-1.888,44	0,00
RESIDUI ATTIVI ANTECEDENTI AL 2019 CONSERVATI AL 31.12.2019	104.777,09	33.233,65
PERCENTUALE DI RISCOSSIONE	44,50	69,77

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

I dati mostrano una buona percentuale di riscossione dei residui del titolo 3 (69,77) e una percentuale più bassa per il titolo 1 (44,50).

La Sezione invita l'Ente a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa

attendibilità del rendiconto del Comune, garantendo altresì la corretta applicazione dei principi postulati dall'armonizzazione contabile.

Il 63,54 per cento dei residui passivi è rappresentato dal Titolo 2 *Spese in conto capitale* (euro 408.422,76, di cui 3.640,21 relativi ad esercizi precedenti ed euro 404.782,55 relativi alla competenza 2019 con una quota di pagamento dell'85,39 per cento) ed il 36,10 per cento dai residui dal Titolo 1 *Spese correnti* (euro 232.012,85, di cui 22.140,54 relativi ad esercizi precedenti ed euro 209.872,31 relativi alla competenza 2019, con una quota di pagamento del 78,67 per cento).

L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni.

L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto di gestione in esame, ha attestato che il Comune, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, ha adempiuto all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8, del Tuel. L'Ente, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, ha allegato al rendiconto un prospetto recante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del d.lgs. n. 33 del 2013. Quest'ultimo, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'Amministrazione*", è pari a 31 giorni nel 2019.

8. Per quanto concerne, infine, i rapporti dell'Ente con le società partecipate, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (*Testo unico delle società partecipate*), il Consiglio, con delibera n. 31 del 31 dicembre 2020, ha approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019. La suddetta deliberazione risulta regolarmente trasmessa.

Dalla ricognizione periodica si evince che il Comune detiene le seguenti partecipazioni dirette:

Denominazione Società	Quota partecipazione	Esito della ricognizione
SASI S.P.A.	1,20	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
ISI S.R.L.	1,20	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
ECO.LAN S.P.A.	0,63	IN LIQUIDAZIONE

9. L'Organo di revisione attesta la mancata redazione degli inventari, criticità già riscontrata da questa Sezione con deliberazione n. 61/2021/PRSE.

La Sezione non può non ribadire, al riguardo, che gli inventari costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale e, pertanto, una carenza di tale supporto conoscitivo e documentale mina l'attendibilità e la verificabilità dei valori trasfusi nei

documenti di bilancio.

10. In ultima istanza, la Sezione rileva la mancata o incompleta compilazione di alcune tabelle del questionario esaminato e l'incongruenza di alcune risposte a quesiti, rispetto a quanto previsto nella relazione al rendiconto 2019.

In merito, va evidenziato che la compilazione dei questionari rappresenta l'oggetto di uno specifico dovere d'ufficio che si innesta nella funzione di raccordo con la Corte dei conti, nell'ambito delle competenze dell'Organo di revisione contabile dell'Ente locale, definite dall'articolo 239 del Tuel. Non può, inoltre, non rilevarsi l'importanza dell'attendibilità e della completezza dei questionari che presuppongono la riconducibilità dei valori e delle informazioni contenute alla piena responsabilità dell'Organo di revisione e - a sua volta - alla responsabilità dell'Ente per l'omissione o l'insufficienza nell'ostensione e produzione della necessaria documentazione contabile per lo svolgimento del controllo. L'Ente è inoltre tenuto a rispondere per il mancato accoglimento, pur nell'esplicazione della propria discrezionalità amministrativo-contabile, delle osservazioni formulate dal Revisore. Entrambi i soggetti, ognuno per la propria parte, sono tenuti, in definitiva, a collaborare reciprocamente fornendo i dati richiesti dalla normativa, al fine di consentire alla Corte dei conti di esprimere le proprie valutazioni ed il relativo giudizio sui dati trasmessi (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 24/2019/PRSE).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità ed irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- alla costante verifica della realizzazione del piano di recupero del disavanzo registrato;
- al costante monitoraggio dei residui attivi e passivi adottando ogni provvedimento utile a migliorare l'efficienza della riscossione dei residui attivi, in particolare con riferimento al Titolo 1;
- a monitorare la congruità della quantificazione dei fondi che compongono il risultato di amministrazione;
- a monitorare e aggiornare i propri archivi relativi agli inventari, nonché a conciliare le consistenze con le risultanze evidenziate nel conto del patrimonio;
- a provvedere al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento

della finanza pubblica.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Poggiofiorito (CH).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 1° dicembre 2021.

L'Estensore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA